



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 254**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni, Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello e Zottis

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE  
(LOBBYING)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 aprile 2024.

## **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE (LOBBYING)**

*Relazione:*

*Il presente progetto di legge intende disciplinare in modo organico, attraverso lo strumento legislativo, l'attività di relazione istituzionale (lobbying) che nella regione del Veneto, diversamente da altre regioni, è stata sino ad oggi disciplinata in modo parziale dal Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 "Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48."*

*La suddetta la legge regionale n. 48/2012 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", all'articolo 3, comma 1 stabilisce infatti che "Il Consiglio regionale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative."*

*È utile ricordare in premessa le leggi attualmente vigenti in tema di rappresentanza di interessi nelle altre Regioni:*

- *in Toscana, la LR n. 5 del 2002 "Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana";*
- *in Molise, la LR n.24 del 2004 "Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise";*
- *in Abruzzo, la LR n. 61 del 2010 "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi";*
- *in Calabria, la LR n. 4 del 2016 "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari";*
- *in Lombardia, LR n. 17 del 2016 "Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale";*
- *in Puglia, la LR n. 30 del 2017 "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici";*
- *in Emilia-Romagna, la LR n. 27 del 2019 "Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo".*

*Sembra altresì utile ricordare che in data 8 marzo 2023 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha deliberato di procedere a una Indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi. Ad oggi la Commissione risulta aver effettuato 7 sedute (in data 23 marzo, 26 aprile, 3 maggio, 19 luglio 2023, 7 settembre 2023, 7 novembre 2023 e 5 dicembre 2023) sulla base del programma predisposto, in cui tra l'altro si legge:*

### **"PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

*Il tema della rappresentanza di interessi è un tema di particolare complessità per le democrazie contemporanee: nella relativa regolamentazione è infatti necessario procedere al delicato bilanciamento tra esigenze assai diverse.*

*Da un lato, occorre garantire la rappresentanza di interessi quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo, la valorizzazione delle competenze tecniche. Dall'altro, è necessario evitare che la decisione politica sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione.*

*Nelle democrazie avanzate il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze è individuato nell'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto dei diversi gruppi di interesse.*

*L'introduzione di un'apposita normativa in materia è stata ripetutamente oggetto di iniziative parlamentari. Proposte di legge in materia sono state presentate fin dall'VIII legislatura; progetti di legge sono stati poi oggetto di esame a partire dalla XIII legislatura, senza però mai giungere a un'approvazione definitiva. La necessità di un intervento normativo è stata segnalata in molte occasioni anche in connessione con l'introduzione nel 2012 nell'ordinamento penale del reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis del codice penale ritenendosi – come rilevato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – che la previsione di un simile reato rendesse fortemente auspicabile l'introduzione di una regolazione di quella che è invece da considerarsi attività lecita. Nella XVIII legislatura un testo unificato di diverse proposte di legge, esaminate in sede referente dalla I Commissione, è stato approvato dalla Camera in prima lettura ma non ha poi concluso il suo iter al Senato (S. 2495). Anche il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, nelle sue ultime valutazioni sulla situazione italiana (Addendum al secondo rapporto di conformità dell'Italia del giugno 2022), ha raccomandato il rafforzamento delle norme applicabili alle relazioni dei parlamentari con rappresentanti di interessi.*

*In tale contesto l'indagine conoscitiva intende approfondire i diversi profili attinenti alla regolamentazione della materia, anche attraverso un'analisi delle discipline in altri Paesi europei ed extraeuropei, e nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea. In particolare, saranno oggetto di approfondimento quattro aspetti.*

*In primo luogo, andrà approfondito l'ambito soggettivo dell'intervento normativo sia con riferimento all'individuazione del «decisore pubblico» sia in riferimento all'individuazione del «soggetto portatore di interessi».*

*In secondo luogo, si dovranno esaminare le diverse modalità di regolazione del fenomeno. L'esperienza di molti Stati europei, emersa anche nel dibattito parlamentare delle precedenti legislature, prefigurerebbe l'istituzione di un registro pubblico dei soggetti portatori di interesse.*

*In terzo luogo, oggetto di approfondimento dovrà essere l'individuazione dell'autorità di vigilanza, rispetto alla quale occorrerà indagarne la giusta collocazione, o presso autorità amministrative indipendenti o presso strutture di governo.*

*In quarto luogo, dovrà essere oggetto di indagine la natura (penale, amministrativo o disciplinare) dell'apparato sanzionatorio da prevedere per la violazione della normativa.”*

*Il presente progetto di legge risulta dunque di grande attualità.*

*Il vigente Statuto della Regione Veneto ed il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto prevedono diverse forme di partecipazione, consultazione e informazione di cittadini, associazioni ed enti, relativamente alle diverse fasi legislative e amministrative, di formazione delle leggi e della loro attuazione.*

*In via meramente esemplificativa si citano gli articoli 9, 22 e 44 dello Statuto e l'articolo 57 del Regolamento del Consiglio.*

*Il processo decisionale, sia legislativo che amministrativo, in una democrazia rappresentativa non può essere monopolizzato dai partiti: sarebbe una lettura miope della struttura del sistema di relazioni diffuse che caratterizza la società contemporanea.*

*I gruppi di interesse, quindi, possono fornire un importante apporto conoscitivo e valutativo nel procedimento di produzione normativa e in quello attuativo, vista anche la necessità di regole sempre più tecniche e specialistiche.*

*Interesse particolare e politica dovrebbero scoprire nelle attività di "lobbying" il punto di connessione, dove il soggetto politico viene informato sulle dinamiche, sulla complessità e sui problemi a cui determinate tematiche e azioni istituzionali sono sensibili.*

*Occorre offrire la possibilità a tutti i gruppi sociali di rappresentare i propri interessi su di un piano di parità con chi, essendo dotato di strutture adeguate, ottiene di fatto un canale privilegiato di confronto e quindi può concretamente esercitare le opportune pressioni a tutela dei propri interessi. Un'assenza totale di disciplina e l'attuale stato delle cose finisce inevitabilmente per favorire le "lobbies" più forti.*

*L'articolo 1 detta i principi generali della legge ed istituisce i registri delle attività di relazione con i componenti del Consiglio regionale e con i titolari di pubbliche funzioni, con particolare riferimento al Presidente della Regione, agli assessori ed ai dirigenti apicali.*

*L'articolo 2 definisce l'attività di relazione e determina le esclusioni dalla disciplina.*

*L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di iscrizione nei registri per tutti coloro che svolgono attività di lobbying, dettando anche i divieti e le incompatibilità.*

*L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri.*

*L'articolo 5 introduce l'obbligo di depositare da parte dei lobbisti una relazione annuale sull'attività svolta.*

*L'articolo 6 regola le possibilità di controllo delle relazioni e documenti.*

*L'articolo 7 disciplina le sanzioni per le violazioni alle disposizioni di legge.*

*L'articolo 8 fissa i termini attuativi della legge.*

## **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE (LOBBYING)**

### **Art. 1 - Principi generali.**

1. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti dell'assemblea legislativa, dei componenti della Giunta regionale, dei segretari regionali e dirigenti regionali apicali di cui rispettivamente alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modificazioni, si uniformano ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione informata.

2. Per il fine di cui al comma 1, sono istituiti:

a) presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il registro delle persone che svolgono attività di relazione nei confronti dei componenti dell'assemblea legislativa e dei segretari regionali e dirigenti regionali apicali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni;

b) presso la Giunta regionale, il registro delle persone che svolgono attività di relazione nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei segretari regionali e dirigenti regionali apicali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modificazioni.

3. I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono pubblicati sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

### **Art. 2 - Definizione dell'attività di relazione.**

1. Per attività di relazione si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei seguenti soggetti istituzionali:

a) Consiglieri regionali;

b) Presidente della Regione e Assessori regionali;

c) Segretari regionali e dirigenti apicali di cui rispettivamente alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e successive modificazioni e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.

2. Non sono considerate attività di relazione:

a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione;

d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti della Giunta e alle Commissioni consiliari regionali.

### **Art. 3 - Obbligo di iscrizione nei registri.**

1. Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad iscriversi nei registri di cui all'articolo 1.

2. L'iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di relazione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Non possono iscriversi nei registri:

- a) i componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nonché i segretari regionali e dirigenti apicali di cui rispettivamente alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e successive modificazioni e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni, durante il loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla cessazione del mandato elettivo o dell'incarico ricoperto;
- b) i rappresentanti della Regione in enti, organismi, collegi e/o società partecipate;
- c) i soggetti che abbiano ottenuto dalla Regione incarichi professionali, di consulenza o simili;
- d) i soggetti che abbiano subito nell'ultimo quinquennio condanna definitiva per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
- e) i soggetti che siano stati interdetti dai pubblici uffici.

4. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei registri:

- a) i dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;
- c) i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;
- d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;
- e) gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di Stati esteri;
- f) i rappresentanti di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell'interesse di tali enti o confessioni;
- g) coloro i quali hanno svolto o svolgono attività di relazione occasionalmente e comunque non più di una attività di relazione nel corso di un anno.

### **Art. 4 - Contenuto dei registri.**

1. Nei registri devono essere annotati:

- a) gli estremi identificativi, la sede di affari principale della persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, amministratori e dipendenti che svolgono attività di relazione;
- b) gli estremi identificativi, la sede di affari principale di ogni persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, nel cui interesse è svolta l'attività di relazione;
- c) la descrizione dell'attività di relazione svolta o che si intende svolgere per conto proprio o nell'interesse di terzi e delle finalità che intendono perseguire.

### **Art. 5 - Relazione dei soggetti iscritti nei registri.**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli iscritti nei registri presentano rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, che dia

conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.

2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata svolta.

#### **Art. 6 - Verifica delle relazioni.**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, tramite i propri uffici cui spetta la tenuta dei registri, possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti le attività di relazione ai sensi degli articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di riservatezza o il segreto professionale.

#### **Art. 7 - Sanzioni.**

1. I consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i segretari regionali e i dirigenti regionali apicali sono tenuti a comunicare rispettivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale fatti che possono costituire violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta, a seconda della gravità della stessa, l'adozione delle sanzioni del richiamo formale, della sospensione temporanea e della revoca dell'iscrizione da parte rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.

#### **Art. 8 - Norme Transitorie e finali.**

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale adottano disposizioni attuative della presente legge.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nei registri entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Resta fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio e dalle leggi regionali in materia di consultazioni di cittadini, associazioni ed enti.

4. Sino all'approvazione delle disposizioni attuative di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, continua ad applicarsi quanto previsto dal regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 "Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48".

## INDICE

Art. 1 - Principi generali. ....	4
Art. 2 - Definizione dell'attività di relazione.....	4
Art. 3 - Obbligo di iscrizione nei registri.....	5
Art. 4 - Contenuto dei registri.....	5
Art. 5 - Relazione dei soggetti iscritti nei registri.....	5
Art. 6 - Verifica delle relazioni.....	6
Art. 7 - Sanzioni.....	6
Art. 8 - Norme Transitorie e finali.....	6